Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Reclusione Padova

ACCORDO PER L'ESPLETAMEMTO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI.

Visto il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Visto il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 18.11.1996 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Istituto Penitenziario;

Tenuto conto che l'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro o al responsabile dello stabilimento di avvalersi dell'opera di un medico competente.

Considerato che, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 18 del D. Lgs 81/2008 per esposizione a rischio di: radiazioni ionizzanti (DPR 185/1994); silicosi asbetosi e altre malattie indicate agli art. 157 e seguenti del DPR 1124/1965; cloruro di vinile monomero (DPR 962/1982); amianto, piombo e rumore (D.Lgs 277/1991); movimentazione manuale di carichi, uso di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione ad agenti biologici (art. 48, 55, 69 e 86 D. Lgs 626/1994); lavorazioni particolari di cui all'art. 33 e relativa tabella del DPR 303/1956;

Vista l'autorizzazione n. 559391/2 spec gen. del 31 luglio 1997 ad attivare la consulenza nella branca di medicina specialistica di MEDICINA DEL LAVORO rilasciata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento sulla base delle esigenze cliniche e diagnostiche del Servizio Sanitario di questo Ufficio e della sorveglianza sanitaria nei confronti dei detenuti o internati lavoratori nelle attività a rischio individuate, col documento di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, nonché la nota protocollo n. 29752/UT/SA/7 del 16 dicembre 1999 del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Padova;

Vista la comunicazione della Azienda sanitaria locale territorialmente competente con la quale dichiara la propria indisponibilità ad assicurare con continuità la sorveglianza sanitaria intramuraria a norma dell'articolo 11 della Legge 354/75; dell'articolo 17 del D.P.R. 431/1976 - Regolamento di attuazione dell'Ordinamento penitenziario e della Sezione V del decreto legislativo 81/2008;

Vista la dichiarazione del Dott. _____ con cui autocertifica la propria iscrizione all'ente previdenziale di categoria - ENPAM - prevista dall'art.8, comma 2 del D. Lgs. n.103/1996;

Considerato che i compiti del medico competente sono individuati dall'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonchè la durata dell'accordo ed i diritti-doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale restando inteso che l'attività suddetta, ha carattere libero professionale, con l'esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

ciò premesso tra la Direzione della Casa di Reclusione di Padova ed il Dott. _____ in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro si conviene:

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Reclusione Padova

ART. 1

Il Dott. _____ è nominato medico competente e collabora con il Direttore dell'Istituto – quale datore di lavoro - e con il servizio di prevenzione e protezione di cui alla Sezione III del D. Lgs. 81/2008 alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia – Amministrazione Penitenziaria e appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

ART. 2

In particolare il medico competente, a mente dell'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, si impegna a:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizo di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondoi i principi di responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'rt. 41 del D. Lgs. 81/2008attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. del 30/06/2003 n° 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n° 196;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasioni delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

k) partecipa alla programmazione del cotrollo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

ART. 3

Il Dottor _____ in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'Ufficio, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.

ART. 4

Lo specialista nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:
A) attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
B) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
C) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
D) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordati con la Direzione.

ART. 5

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di €20,00 per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di €25,82 per la visita agli ambienti di lavoro.

Per esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:
- esame audiometrico €14,28;
- esame spirometrico €14,28.

ART. 6

La Direzione s'impegna a corrispondere al medico competente un compenso aggiuntivo fisso a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di €15,00 per ogni ingresso in Istituto.

ART. 7

Lo specialista si impegna a presentare alla Direzione le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonchè le eventuali visite effettuate agli ambienti dì lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori: a) personale civile dipendente; b) personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma, previa disponibilità di fondi, entro i trenta giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese e sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

ART. 8

Al medico sarà dato l'uso di un ambulatorio e fornito l'ausilio tecnico necessario per l'espletamento della propria attività previa autorizzazione dell'Usl competente.

ART. 9

Il rapporto decorre a tutti gli effetti a partire dalla data di sottoscrizione della presente. La durata dell'incarico è di un anno, salva disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Ufficio o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di

compensi o benefici per l'attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti, fatta salva la possibilità di rescindere la presente convenzione.

I motivi per i quali si intende procedere alla revoca, corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della L.241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto. Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso anche in pendenza del procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

A) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
B) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
C) soppressione dell'Istituto;
D) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

ART. 10

Nei confronti del Medico Competente si applicano le previsioni normative indicate nell'articolo 2 comma 3 del DPR n.62 del 16/04/2013, ovvero "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data di ratifica della convenzione rilasciata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e scade il 31 dicembre 2019

Padova, lì 19/02/2019

IL MEDICO DEL LAVORO IL DIRETTORE

VISTO
SI RATIFICA
IL PROVVEDITORE REGIONALE